



STUDIO REGIS
COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

NOTIZIARIO PER IMPRESE E NON SOLO

EDIZIONE DI
DICEMBRE 2025

LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI

INFORMAZIONI UTILI – DICEMBRE 2025



IN EVIDENZA

-
- Notizie in sintesi Pag. 2



APPROFONDIMENTI

-
- Versamento acconto Iva Pag. 3
 - Saldo Imu 2025 Pag. 4
 - Trattamento fiscale omaggi natalizi Pag. 5
 - Regolarizzazione modello Redditi Pag. 6
 - Dichiarazione integrativa, tardiva e omessa Pag. 7
 - Termini ordinari di accertamento Pag. 8



STRUMENTI OPERATIVI

-
- Stampa registri contabili Pag. 9



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

-
- Verifica annuale obbligo contabilità di magazzino Pag. 10
 - Convalida annuale del numero meccanografico Pag. 11
 - Libro inventari Pag. 12



NON SOLO IMPRESA

-
- Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti Pag. 13
 - Aggiornamento modello "RLI" per registrazione contratti di locazione Pag. 14



AGEVOLAZIONI

-
- Agevolazioni per beni strumentali – Nuova Sabatini Pag. 15



SCADENZARIO

-
- Principali adempimenti mese di dicembre 2025 Pag. 16



IN EVIDENZA

NOTIZIE IN SINTESI

PROROGHE
PER LA
RENDICONTAZIONE
DI SOSTENIBILITÀ

- Il Regolamento UE 2025/1416, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 10.11.2025, modifica il precedente Regolamento UE 2023/2772, prorogando gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e introducendo una maggiore gradualità nell'applicazione degli standard europei per gli esercizi 2025 e 2026. Infatti, le imprese con oltre 750 dipendenti, già tenute a comunicare informazioni dall'esercizio 2024, potranno beneficiarie delle stesse misure di introduzione graduale già previste per le altre imprese soggette alla direttiva Csr, potendo rinviare fino a 3 anni l'attuazione dei requisiti più complessi.

VISTO DI
CONFORMITÀ
SOLO PER ISCRITTI
AGLI ORDINI

- Il Consiglio di Stato, con la sentenza 17.11.2025, n. 8962, ha confermato la sentenza di primo grado del Tar Puglia n. 1192/2022 e respinge l'appello della Lapet (tributaristi), affermando che l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e Iva spetta in via esclusiva alle professioni ordinistiche e resta, invece, preclusa ai tributaristi.

NUOVA MODALITÀ
PER LA
VARIAZIONE DEL
RAPPRESENTANTE
LEGALE

- L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 491453/2025, prevede che la variazione del rappresentante legale dei soggetti diversi dalle persone fisiche (non obbligati alla dichiarazione di inizio attività ai fini Iva), che avviene con la presentazione del modello AA5/6, debba essere effettuata esclusivamente con una delle seguenti modalità: presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto dichiarante, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con posta elettronica certificata (Pec), tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet.
- Tale previsione si pone come obiettivo quello di "garantire un maggiore controllo e presidio del processo di attribuzione del codice fiscale e di variazione dei dati precedentemente comunicati" da parte dei soggetti interessati.

LIMITI A RECESSO
DEL SOCIO
CHE CONCORRE
ALL'OPERAZIONE

- La Cassazione, con la sentenza n. 30133/2025, ha stabilito limiti al recesso del socio che in un'operazione societaria complessa, seppur non abbia approvato la deliberazione con la quale l'iter decisionale si conclude, aveva favorevolmente concorso a una precedente fase dell'operazione.
- La pronuncia induce a un ripensamento del diritto di recesso del socio secondo l'art. 2437, c. 1 c.c. (soci che "non hanno concorso" all'adozione della delibera), in quanto il presupposto del diritto non è più circoscritto al momento assembleare, come finora si è pensato, ma si estende alla condotta complessiva del socio nell'intero processo deliberativo.

VERIFICHE
DEI REQUISITI DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI AUTORIZZATI

- Con la circolare n. 21/D/2025 l'Agenzia delle Dogane ha incluso tra i professionisti esperti, ai quali le imprese possono rivolgersi per certificare l'adeguatezza del proprio assetto organizzativo orientato al commercio internazionale, anche dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati, revisori legali, individuando sia le caratteristiche che le imprese devono possedere ai fini Aeo (operatore economico autorizzato) sia i requisiti previsti in capo ai professionisti che rilasceranno i propri pareri, sia i percorsi formativi che i Consigli nazionali e gli Ordini dovranno prevedere per fornire ai professionisti l'adeguata formazione.

PROVA CONTRARIA
PER LE SOCIETÀ
DI COMODO

- La Cassazione, con l'ordinanza n. 28227/2025, ha affermato che il sistema di presunzioni legali, previsto per le società di comodo, non è assoluto, ma può essere superato dal contribuente. Infatti, la prova contraria può essere fornita in presenza di cause oggettive esterne che abbiano impedito il raggiungimento dei ricavi minimi, oppure nel caso di errori gestionali e scelte imprenditoriali non ottimali, sempre che non si configuri una totale assenza di pianificazione aziendale.



APPROFONDIMENTI

VERSAMENTO ACCONTO IVA

Entro il 27.12 occorre annualmente procedere al calcolo dell'acconto Iva e al relativo versamento. I metodi che il contribuente può utilizzare per determinare l'acconto sono i seguenti: storico, previsionale e alternativo. Sono esclusi dall'adempimento i contribuenti che, nel 2024, hanno fruito del regime forfetario (L. 190/2014), i contribuenti che evidenziano un credito Iva oppure coloro che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili.

Esempio n. 1

Esempi di determinazione dell'acconto Iva con metodo storico

Contribuente mensile

- Per la liquidazione del mese di dicembre 2024 ha versato:
 - acconto 2024 (27.12.2024)
 - saldo dicembre 2024 (16.01.2025)

=	€	300,00	(+)
=	€	900,00	(+)
=	€	1.200,00	(=)
=	€	1.056,00	

Contribuente trimestrale a credito (o trimestrali "speciali")

- In sede di dichiarazione Iva per l'anno 2024 il contribuente ha evidenziato:
 - acconto 2024 (27.12.2024)
 - saldo da dichiarazione Iva relativa al 2024 (per effetto del versamento acconto)

=	€	3.300,00	(+)
=	€	600,00	(-)
=	€	2.700,00	(=)
=	€	2.376,00	

Contribuente trimestrale per opzione (art. 7 D.P.B. 542/1999)

- In sede di dichiarazione Iva per l'anno 2024 il contribuente ha versato:
 - acconto 2024 (27.12.2024)
 - saldo da dichiarazione Iva relativa al 2024
di cui interessi 1%

=	€	5.000,00	(+)
=	€	9.090,00	(+)
=	€	90,00	(-)
=	€	14.000,00	(=)
=	€	12.320,00	

Esempio n. 2

Compilazione del modello F24 per contribuente mensile

Esempio n. 3

Scritture contabili dell'acconto Iva

		• Versamento dell'aconto Iva	27.12.n		
SP C II 5bis	SP D 4	Iva c/Eario <i>Pagato acconto Iva.</i>	a	Banca c/c ordinario	1.056,00



SALDO IMU 2025

Entro il 16.12.2025 deve essere versata la 2^a rata dell'Imu dovuta per l'anno 2025. Si riepilogano gli elementi essenziali per il calcolo.

Determinazione dell'Imu	=	Base imponibile x aliquota (tenendo conto dell'eventuale detrazione)	x	Mesi di possesso (per almeno 15 giorni)	x	Percentuale di possesso
----------------------------	---	---	---	--	---	----------------------------

VERSAMENTO	Modalità	Persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> • Mediante Modello F24² [cartaceo¹ o telematico] ovvero • Tramite apposito bollettino postale (cartaceo o telematico con Poste Spa) con numero di c/c 1008857615.
	Compensazione	Soggetti titolari di partita Iva	Esclusivamente mediante modello F24 con modalità telematiche.
	Importo	<ul style="list-style-type: none"> • Gli enti locali stabiliscono, per ciascun tributo di propria competenza, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. • In caso di inottemperanza, l'importo minimo è pari a € 12,00, con riferimento all'imposta complessivamente dovuta. 	Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro.

EFFICACIA DELIBERE IMU	Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito.
	<ul style="list-style-type: none"> • La pubblicazione nel sito deve avvenire entro il 28.10. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. • Decorre dal 2025 l'obbligo per i Comuni di utilizzo del prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote.

Tavola riepilogativa	Sintesi dell'adempimento			
Adempimento	Scadenza	Caratteristiche ³	Modalità di versamento	Profili sanzionatori
Versamento 1 ^a rata Imu 2025	16.06.2025	<p>La 1^a rata deve essere pagata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei 12 mesi dell'anno precedente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2025 il contribuente potrà (non vi è obbligo è una facoltà) far riferimento alle delibere relative al 2025 anche per il pagamento della 1^a rata 2025. • È possibile effettuare il versamento per tutto l'anno (1^a e 2^a rata 2025) in un'unica soluzione entro il 16.06.2025, tenendo presente comunque che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2025 fino al 14.10.2025 in modo che il Ministero dell'Economia possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet di cui al D. Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28.10.2025. 	Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7.03.2005, n. 82 (piattaforma PagoPA), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.	In caso di omesso o errato versamento dell'Imu si applica la sanzione pari al 25% per le violazioni commesse dal 1.09.2024 (in precedenza 30%) dell'imposta, con possibilità, da parte del contribuente, di usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso.
Versamento 2 ^a rata Imu 2025	16.12.2025	La 2 ^a rata 2025 (a saldo della 1 ^a) deve essere pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l'anno 2025, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF e pubblicate mediante il nuovo Prospetto entro il 28.10.2025. In assenza di pubblicazione del Prospetto con le nuove aliquote, per il 2025 l'imposta deve essere calcolata sulla base delle aliquote di base.		

Note	<ol style="list-style-type: none"> 1. La presentazione del modello cartaceo è possibile solo in assenza di compensazioni. 2. Anche mediante modello F24 Semplificato per i contribuenti non titolari di partita Iva. 3. In merito agli enti non commerciali, il versamento deve essere effettuato in 3 rate: <ul style="list-style-type: none"> - di cui le prime 2, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16.06 e del 16.12 dell'anno di riferimento; - l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16.06 dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito.



TRATTAMENTO FISCALE OMAGGI NATALIZI

In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell'attività propria non è possibile detrarre l'Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poiché qualificate spese di rappresentanza. L'art. 19-bis 1, lett. f) D.P.R. 633/1972 prevede l'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell'impresa. Tale disposizione limitativa non si applica per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati a essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell'imposta.

		Beni non rientranti nell'attività propria			
Cedenti	Destinatario dell'omaggio	Iva		Deducibilità del costo	
		Acquisto	Cessione	Irpef/Ires	Irap
Imprese	Clienti e/o fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex-grow: 1; padding-right: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Intero importo nel limite di € 50,00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Spese per omaggi interamente deducibili</div> </div> <div style="font-size: small; margin-left: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> • Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio • Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale </div> </div>	
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex-grow: 1; padding-right: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Deducibile nel periodo di sostenimento se rispondente ai criteri di inerenza (costo superiore a € 50,00)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Spese di rappresentanza</div> </div> <div style="font-size: small; margin-left: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> • Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio • Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale </div> </div>
	Dipendenti	--	Iva indetraibile		
Lavoratori autonomi	Clienti e/o Fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex-grow: 1; padding-right: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Operazione esclusa da Iva³</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta</div> </div> <div style="font-size: small; margin-left: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> 1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta¹ </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex-grow: 1; padding-right: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Spese di rappresentanza</div> </div> <div style="font-size: small; margin-left: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> 1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta¹ </div> </div>
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile		
	Dipendenti	--	Iva indetraibile	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex-grow: 1; padding-right: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Operazione esclusa da Iva</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Intero importo nell'esercizio</div> </div> <div style="font-size: small; margin-left: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> Indeducibilità⁴ </div> </div>	

Note	<ol style="list-style-type: none"> 1. I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e gli interessi passivi. 2. Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico. 3. L'art. 2, c. 1, n. 4, 1^a parte D.P.R. 633/1972, relativa alle cessioni "senza corrispettivo" (omaggi), non si applica agli esercenti arti e professioni, in quanto fa riferimento ai beni oggetto "dell'attività propria dell'impresa"; conseguentemente non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 4 D.P.R. 633/1972, ovvero soggetti che esercitano attività d'impresa e non anche con riferimento agli artisti e professionisti soggetti passivi Iva. La circolare 30.04.1980, n. 20, prot. n. 270516, ha chiarito che "le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni – analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell'esercizio di impresa – che ne prevedono l'imponibilità". 4. I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.
-------------	--

Beni rientranti nell'attività propria					
Destinatario dell'omaggio	Iva		Deducibilità del costo		
	Acquisto	Cessione	Irpef/Ires		Irap
Clienti/ Fornitori	Iva detraibile ¹	Operazione imponibile Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per omaggi interamente deducibili ²	<ul style="list-style-type: none"> • Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio • Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale 	
Dipendenti		Obbligo di fattura, autofattura o registro degli omaggi	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro		Indeducibilità ³

Note	<ol style="list-style-type: none"> 1. Detraibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza. Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a € 50,00. Rimane la facoltà di non detrarre l'Iva sull'acquisto per non dover assoggettare a Iva la cessione gratuita. 2. Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa. Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate spese di rappresentanza; in tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008 (aumentati dal 1.01.2016); rimangono deducibili per intero nell'esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00. 3. I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.
-------------	---



REGOLARIZZAZIONE MODELLO REDDITI

Mediante l'istituto del ravvedimento operoso è possibile, con una sanzione ridotta, regolarizzare le violazioni commesse in sede sia di predisposizione e presentazione della dichiarazione dei redditi sia di versamento delle imposte dovute.

Adempimenti del contribuente nel ravvedimento per le imposte dirette			
Violazioni		Dichiarazione integrativa	Versamenti da effettuare
Imposte e/o ritenute correttamente dichiarate.	Omissi o carenti versamenti.	NO	<ul style="list-style-type: none"> Imposta. Interessi (commisurati all'imposta e al tasso legale, calcolati giorno per giorno). Sanzione in funzione del momento di esecuzione del ravvedimento¹.
Errori rilevabili in sede di controlli formali.		Sì	Imposta o minor credito, interessi, sanzione in funzione del momento di esecuzione del ravvedimento ¹⁻³ .
Errori rilevabili in sede di applicazione degli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 (controlli automatizzati).		Sì	Imposta o minor credito, interessi, sanzione in funzione del momento di esecuzione del ravvedimento ¹ .
Errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale (omesa e/o errata indicazione di redditi), che hanno determinato un minor versamento, e/o un maggior credito.		Sì	Imposta o minor credito, interessi, sanzione in funzione del momento di esecuzione del ravvedimento ¹⁻²⁻³ .
Tardiva presentazione della dichiarazione.		NO Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine	Entro 90 giorni con la sanzione di € 25 (1/10 x € 250) , ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento delle imposte, se non regolarizzate.
Dichiarazione integrativa (per violazioni dal 1.09.2024).			Entro i termini di accertamento (comunque prima di accertamenti) con sanzione del 50% (€ 150 se non sono dovute imposte) .

Termine del ravvedimento per omessi versamenti e per errori da controlli automatizzati o formali		Sanzioni ridotte
Nota¹ Entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento.		0,08% (12,5% x 1/10 x 1/15 per ogni giorno di ritardo)
Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza del versamento.		1,25% (12,5% x 1/10)
Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza del versamento.		1,39% (12,5% x 1/9)
Dal 91° giorno successivo alla scadenza del versamento ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione .		3,13% (25% x 1/8)
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione .		3,57% (25% x 1/7)
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (entro il termine per l'accertamento).		4,17% (25% x 1/6)
Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale.		5% (25% x 1/5)
Termine del ravvedimento per errori non rilevabili in sede di controlli automatizzati o formali		Sanzioni ridotte
Nota² Entro 90 giorni dalla commissione della violazione (dichiarazione integrativa).		€ 27,78 (€ 250 x 1/9)
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione .		8,75% (70% x 1/8)
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione .		10% (70% x 1/7)
Regolarizzazione dopo la comunicazione dello schema d'atto di cui all'art. 6-bis L. 212/2000, non preceduto dal verbale di constatazione, senza che sia stata presentata l'istanza di accertamento con adesione di cui all'art. 6 D.Lgs. 218/1997 senza che sia inviata la comunicazione dell'adesione al verbale ai sensi dell'art. 5-quater D. Lgs. 218/1997 e, comunque, prima della comunicazione dello schema d'atto di cui all'art. 6-bis L. 212/2000.		11,67% (70% x 1/6)
Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale.		14% (70% x 1/5)
Dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'art. 24 L. 4/1929, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, c. 2-bis, 1° periodo D.Lgs. 218/1997.		17,50% (70% x 1/4)
Nota³ Se il ravvedimento interviene oltre 90 giorni dalla scadenza del termine e l'omissione o l'incompletezza integrino fino dall'origine un'ipotesi di irregolarità dichiarativa e non di infedeltà - come, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia omesso o indicato in maniera inesatta o incompleta dati rilevanti per la sua individuazione - la sanzione da prendere a base di commisurazione del ravvedimento operoso oltre i 90 giorni è pari a € 250 (art. 8 D.Lgs. 471/1997), da ridurre in base al momento di effettuazione del ravvedimento.		



DICHIARAZIONE INTEGRATIVA, TARDIVA E OMESSA

Le violazioni relative alla dichiarazione dei redditi 2025 rientrano nella nuova normativa di cui al D. Lgs. 87/2024, che ha cambiato le regole previste dal D. Lgs. 471/1997.
Se la dichiarazione è presentata con ritardo superiore a 90 giorni (dichiarazione omessa) la sanzione dovuta in base alle nuove norme è pari al 120% dell'imposta non versata.
 Una novità importante riguarda l'introduzione della **sanzione ridotta del 75% se il contribuente, trascorso il 90° giorno dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione e fino al 31.12 del 5° anno successivo, presenta la dichiarazione omessa prima di qualsiasi controllo**. Nel caso di omessa dichiarazione, ma senza imposte dovute, la sanzione varia da € 250 a € 1.000.

**CORREZIONI
ENTRO
I TERMINI
DI
PRESENTAZIONE**
Dichiarazione correttiva

Dichiarazione correttiva nei termini

- Qualora ci si accorga di avere commesso errori e **non siano ancora scaduti i termini di presentazione del modello Redditi**, è possibile presentare una seconda dichiarazione dei redditi, che corregge quella già consegnata.
- Nella dichiarazione correttiva deve essere riprodotto il contenuto della dichiarazione originaria, con le necessarie correzioni o integrazioni.
- Non è dovuta alcuna sanzione.**

Dati "integritati"

È possibile esporre redditi non dichiarati ovvero indicare oneri deducibili o detraibili non indicati, in tutto o in parte, in quella precedente.

Minor credito o maggiore imposta

- Se i nuovi calcoli della dichiarazione rettificativa hanno determinato una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute entro i termini previsti ovvero la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.
- Se i termini per i versamenti sono già scaduti**, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso per sanare il pagamento effettuato in ritardo.

Maggior credito o minore imposta

Se scaturisce un maggior credito o una minore imposta, il contribuente può scegliere di chiederlo a rimborso ovvero riportarlo a credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito.

Dichiarazione rettificativa o integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione **completa di tutte le sue parti**.

Occorre indicare quali quadri sono oggetto di aggiornamento e quali sono rimasti invariati, riproducendo integralmente il contenuto della dichiarazione (rettificato).

Mediante **modello conforme a quello approvato per il periodo l'imposta** cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposti

Per presentare la dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) è richiesta la tempestiva e valida presentazione della dichiarazione originaria.

Minor debito o maggiore credito

- L'eventuale credito risultante può essere utilizzato in compensazione.
- Per i casi di correzione di errori contabili di competenza, qualora la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento dei debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
- Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato** il credito derivante dal minor debito o del maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Termini

Possono essere oggetto d'integrazione le dichiarazioni originarie presentate entro i termini per l'accertamento e, comunque, prima dell'inizio dell'attività di controllo.

Sanzioni

- Se la **dichiarazione integrativa è presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni**, la violazione dovrebbe essere regolarizzabile (Circ. 42/E/2016) eseguendo spontaneamente, il pagamento della **sanzione di € 27,78 (1/9 di € 250,00)**.
- Se il ritardo è superiore a 90 giorni si applica la **sanzione del 50%** (€ 150 se non sono dovute imposte), ridotta in funzione del momento di effettuazione del ravvedimento.
È fatta salva l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il **pagamento delle imposte** [sanzione del 25%, ridotta in ragione del momento in cui viene effettuato il ravvedimento del versamento].

**CORREZIONI
DOPO
LA SCADENZA
DEI TERMINI
DI
PRESENTAZIONE**
Dichiarazione integrativa



TERMINI ORDINARI DI ACCERTAMENTO

La legge di Stabilità 2016 ha modificato le disposizioni in tema di accertamento dell'Iva e delle imposte sui redditi. In particolare, ha eliminato la possibilità di raddoppiare gli ordinari termini di accertamento in presenza di violazioni per le quali è stata presentata la denuncia penale per uno dei reati tributari contenuti nel D. Lgs. 74/2000. È disposto un ampliamento dei termini ordinari di rettifica delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva. I poteri di accertamento devono essere così esercitati entro il 31.12 del 5° anno successivo ovvero entro il 31.12 del 7° anno successivo in caso di dichiarazione omessa o nulla.

		DICHIARAZIONE DEI REDDITI	TERMINE PER L'ACCERTAMENTO
ACCERTAMENTO ORDINARIO	Imposte dirette	Dichiarazione presentata	Notifica, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
		<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione omessa • Presentazione di dichiarazione nulla 	Notifica entro il 31.12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
	Iva	Dichiarazione presentata	Notifica, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
		<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione omessa • Presentazione di dichiarazione nulla 	Notifica entro il 31.12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

EFFETTI DEL CONCORDATO PREVENTIVO	Concordato preventivo biennale	<ul style="list-style-type: none"> • Nello specifico, per i soggetti che aderiscono solo al concordato preventivo biennale i termini di accertamento scadenti al 31.01.2024 sono stati prorogati al 31.12.2025. • Per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, nel caso di opzione anche per il ravvedimento speciale, i termini sono ulteriormente prorogati fino al 31.12.2027.
	Soggetti agli Isa	<ul style="list-style-type: none"> • Infine, per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) con punteggio almeno pari a 8 e che aderiscono al concordato preventivo biennale, i termini di decadenza per l'anno 2018 sono scaduti al 31.12.2023 e quindi non interessati da alcuna proroga. • Per il 2019, in questa stessa situazione, il termine di decadenza è stato prorogato al 31.12.2025.

Tavola
Scadenza dei termini ordinari di accertamento

Periodo di imposta	Anno di presentazione della dichiarazione	Termini di accertamento	
		Dichiarazione presentata	Dichiarazione omessa
		Ordinario (con o senza reato tributario)	Ordinario (con o senza reato tributario)
2016	2017	31.12.2022	31.12.2024
2017	2018	31.12.2023	31.12.2025
2018	2019	31.12.2024	31.12.2026
2019	2020	31.12.2025	31.12.2027
2020	2021	31.12.2026	31.12.2028



STRUMENTI OPERATIVI

STAMPA REGISTRI CONTABILI

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 7, c. 4-quater D.L. 357/1994 dal D.L. 73/2022, oltre alla tenuta dei registri contabili, anche la conservazione con sistemi elettronici è da considerarsi regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva digitale se, in sede di accesso, ispezione e verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi e sono stampati a seguito di richiesta degli organi precedenti.

LIBRI E REGISTRI CONTABILI	Registri Iva	<ul style="list-style-type: none"> • Fatture emesse. • Fatture di acquisto. • Corrispettivi.
	Beni ammortizzabili	Registro beni ammortizzabili.
	Magazzino	Contabilità di magazzino.
	Libri previsti dal Codice Civile	<ul style="list-style-type: none"> • Libro giornale (e conti di mastro). • Libro inventari.
Devono essere conservati per un minimo di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 c.c.) e, in ogni caso, fino alla definizione dell'eventuale accertamento relativo al corrispondente periodo d'imposta.		
TENUTA E CONSERVAZIONE	Cartacea	La conservazione cartacea richiede il solo rispetto delle regole inerenti la corretta tenuta della contabilità su supporti cartacei.
	Elettronica	L' art. 2215-bis c.c. prevede che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione, la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa, possono essere formati e tenuti anche con strumenti informatici.
La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi, se anche in sede di controlli e ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e siano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza.		
In deroga a quanto previsto dal c. 4-ter, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale , se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.		
IMPOSTA DI BOLLO	Registri cartacei	<ul style="list-style-type: none"> • Per i registri e libri tenuti su supporto cartaceo, l'imposta è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di € 16,00 per le società che versano la tassa di concessione governativa in misura forfettaria; ovvero € 32,00 per tutti gli altri soggetti. • L'imposta di bollo può, tuttavia, essere assolta "alternativamente" mediante contrassegno telematico ovvero modello F23 (codice tributo 458T).
	Registri informatici	<ul style="list-style-type: none"> • Per la contabilità tenuta con strumenti informatici, l'imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse. • Nel caso di tenuta e conservazione digitale della contabilità, l'art. 6 D.M. 17.06.2014 prevede che l'imposta sia assolta in un'unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online (codice tributo 2501).


AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
VERIFICA ANNUALE OBBLIGO CONTABILITÀ DI MAGAZZINO

La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze. Tuttavia, non è più necessario stampare il registro tenuto con sistemi elettronici, a condizione che lo stesso sia aggiornato e che sia possibile stamparlo in sede di accesso, ispezione o verifica degli organi di controllo e in loro presenza. In particolare, se i **ricavi** e le **rimanenze** sono superiori, rispettivamente, a **€ 5.164.000,00** e **€ 1.100.000,00**, e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per **2 esercizi consecutivi**, è obbligatorio istituire la contabilità di magazzino. Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la 2^a volta, entrambi i limiti sono stati superati. L'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l'applicazione dell'accertamento induttivo. L'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2^a volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.

Oggetto	Ammontare	Elementi compresi	Elementi esclusi
Ricavi	<p>Superiori a € 5.164.000,00¹</p> <p>• Ragguagliati ad anno: <ul style="list-style-type: none"> - in caso di inizio attività; - se il periodo d'imposta è diverso dall'anno solare. </p> <p>Per tutte le attività complessivamente esercitate, in caso di esercizio di più attività.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. • Corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali. • Indennizzi assicurativi di beni-merce. • Corrispettivi per cessione di titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie. • Valore normale dei beni destinati al consumo personale, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'impresa. • Contributi in denaro o valore normale di quelli in natura, spettanti in base a contratto. • Contributi in conto esercizio spettanti a norma di legge. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plusvalenze. • Sopravvenienze attive (compresi i contributi in conto capitale). • Dividendi e interessi attivi. • Proventi immobiliari.
Rimanenze	<p>Superiori a € 1.100.000,00</p> <p>• Non devono essere ragguagliate ad anno: <ul style="list-style-type: none"> - in caso di inizio attività; - se il periodo d'imposta è diverso dall'anno solare. </p> <p>Per tutte le attività complessivamente esercitate, in caso di esercizio di più attività.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. • Materie prime e sussidiarie. • Semilavorati. • Opere, forniture e servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, di durata ultrannuale e non. 	Titoli.
Condizioni	<ul style="list-style-type: none"> • Per determinare l'obbligo di tenuta delle scritture contabili di magazzino tali condizioni devono verificarsi: <ul style="list-style-type: none"> - contemporaneamente; - per 2 esercizi consecutivi. 		
Nota ¹	Il limite di € 5.164.000,00 per i ricavi deve essere determinato sull'intero ammontare dei ricavi delle attività esercitate.		



CONVALIDA ANNUALE DEL NUMERO MECCANOGRAFICO

Le imprese che operano con l'estero sono tenute a effettuare, entro un anno dalla data di iscrizione o entro il 31.12 di ogni anno, per gli anni successivi, la procedura di convalida del numero meccanografico.

Se l'azienda è in possesso di un codice meccanografico e si intende mantenere la posizione, il codice deve essere convalidato entro il 31.12 di ogni anno. Si precisa che **non è obbligatorio essere in possesso del numero meccanografico** (la Banca d'Italia ha abolito, a decorrere dal 1.01.2008, la CVS delle operazioni correnti mercantili, e la conseguente segnalazione, mediante codice meccanografico, delle causali valutarie relative al regolamento di queste operazioni); quindi, tale convalida è **facoltativa**, nel senso che se l'impresa desidera mantenere in essere il suo numero meccanografico, poiché effettivamente è utilizzato, deve procedere alla convalida. Nel caso in cui l'azienda non desideri convalidare tale numero, in quanto non utilizzato, può decidere di cancellarlo.

Se un'azienda decide di cancellare il numero meccanografico, poiché non utilizzato e ne avesse necessità in futuro, può richiederne uno nuovo. In ogni caso, **se il numero meccanografico non è convalidato entro il 31.12.2025 sarà cancellato**. La procedura di convalida avviene generalmente attraverso la piattaforma "Telemaco".

NUMERO MECCANOGRAFICO

È un codice alfanumerico assegnato alle imprese che operano abitualmente con l'estero.

SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti operanti abitualmente con l'estero

- Si considera abitualmente operante con l'estero il soggetto che dimostri il possesso di **almeno uno dei seguenti requisiti**:
 - esportatore abituale;
 - effettuazione diretta e/o indiretta di almeno una transazione commerciale nel corso dell'anno, in entrata o in uscita, di importo complessivo **non inferiore a € 12.500,00**;
 - permanenza stabile all'estero mediante una propria unità locale;
 - partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;
 - realizzazione di partnership con società estere;
 - costituzione di joint venture all'estero;
 - apporto di capitale in società estere;
 - investimenti diretti all'estero;
 - costituzione di società all'estero;
 - partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese estero;
 - adozione del franchising in Paesi esteri;
 - stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di agenzia all'estero.

RICHIESTA

- L'impresa richiedente deve presentare il modello di assegnazione debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, allegando la fotocopia di un documento di identità non scaduto e i documenti che attestano la qualifica di esportatore abituale.
- Alcune Camere di Commercio prevedono esclusivamente la modalità telematica, con firma digitale del modello.
- L'assegnazione del numero meccanografico e la relativa conferma annuale comportano il versamento del diritto di segreteria.

CONVALIDA ANNUALE

Gli imprenditori in possesso del numero meccanografico devono provvedere alla convalida del proprio numero meccanografico.

Entro il 31.12 di ogni anno.

Nota bene

In caso di mancata convalida, dal 1.01 dell'anno successivo la posizione dell'impresa quale operatore abituale con l'estero è considerata sospesa; conseguentemente, nella documentazione ufficiale relativa all'impresa compare l'indicazione che segnala la mancata convalida nei tempi previsti.



LIBRO INVENTARI

La tenuta del libro inventari è obbligatoria, secondo le disposizioni dell'art. 2214 del codice civile, per gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, fatta eccezione per i piccoli imprenditori. Simmetricamente, la normativa fiscale prescrive la tenuta del libro inventari per i soggetti titolari di reddito d'impresa in regime di **contabilità ordinaria** sia per obbligo di legge sia per opzione. Per i contribuenti in contabilità ordinaria, le annotazioni da effettuarsi nel registro dei beni ammortizzabili possono essere eseguite anche nel libro inventari, con conseguente esonero dalla tenuta del libro cespiti. Ai sensi dell'art. 2217 del codice civile l'inventario, che deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e **successivamente ogni anno**, deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.

L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore **entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette**.

TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE

Termini di presentazione del Modello Redditi 2025 - anno 2024 e sottoscrizione dell'inventario			
Soggetti interessati		Dichiarazioni	Sottoscrizione inventario
Persone fisiche titolari di reddito d'impresa		Trasmissione telematica ¹	31.01.2026
Società di persone.		31.10.2025	31.01.2026
Soggetti Ires	Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Senza obbligo di redazione del bilancio.	Entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.	Entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.
Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 del codice civile.		Entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.	31.01.2026 ²

CONTENUTO

- Ai sensi dell'art. 2215 del Codice civile il libro degli inventari deve essere numerato progressivamente e non è soggetto né a bollettatura né a vidimazione iniziale.
- **Il libro inventari deve essere firmato dall'imprenditore e/o dal legale rappresentante pena il rischio di invalidazione della contabilità.**

- La stampa dell'inventario deve contenere:
 - il bilancio di verifica definitivo completo di dettaglio analitico dei saldi clienti e fornitori;
 - il dettaglio delle rimanenze finali di magazzino con il relativo criterio di valutazione (in particolare per le ditte individuali e società di persone in quanto il criterio di valutazione non è stato indicato nella nota integrativa);
 - per le società di capitali occorre stampare inoltre il bilancio UE, completo di nota integrativa, ed il raccordo tra bilancio di verifica e bilancio UE, quantomeno per lo stato patrimoniale;
 - il dettaglio delle rivalutazioni dei beni effettuate.

Note

1. Ogni qualvolta una disposizione di legge richiami i termini di presentazione delle dichiarazioni occorre tenere in considerazione:
 - le modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento;
 - il termine specificatamente previsto per la modalità adottata.
2. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.



NON SOLO IMPRESA

CONTRIBUTI VERSATI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E NON DEDOTTI

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, volontari o dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare (escluso il Tfr), sono deducibili, ai sensi dell'art. 10 Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a € 5.164,57. Per la parte dei contributi versati che non hanno frutto della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il **31.12 dell'anno successivo** a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

La comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione previdenziale e, pertanto, anche dal familiare a carico. In tal caso, nella comunicazione deve indicarsi che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dall'iscritto non sono state dedotte neanche dal soggetto di cui è a carico. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia comunicato al fondo pensione l'ammontare dei contributi non dedotti, sarà soggetto a tassazione anche la parte riconducibile agli importi non dedotti.

COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI
(art. 8, cc. 4, 5 e 6 D. Lgs. n. 252/2005)**Il sottoscritto**

Cognome: Nome:
Codice fiscale: Sesso: Data di nascita:
Comune (Stato estero) di nascita: Provincia:
Indirizzo di residenza: C.A.P.:
Comune di residenza: Provincia: Tel.:
E-mail:

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che, della complessiva somma versata al Fondo, pari a , nell'anno , l'importo di € non è stato portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Luogo e data

Firma dell'Aderente

Note	<ul style="list-style-type: none">La comunicazione deve essere compilata indicando l'importo dei contributi a carico dell'azienda e a carico dell'aderente (escluso il TFR) non dedotti dal reddito imponibile del lavoratore, relativo all'anno specificato nell'apposito spazio e che non siano già stati comunicati al Fondo Pensione.Nel caso di contribuenti a carico specificare che la deduzione non è stata effettuata neppure dal familiare di cui sono a carico.
-------------	--



AGGIORNAMENTO MODELLO “RLI” PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE

Il modello RLI e le relative istruzioni sono state aggiornate il 20.10.2025 per recepire le ultime novità normative e di prassi. In particolare, è stato modificato il termine, ora di 30 giorni, per comunicare l'avverarsi della condizione sospensiva; inoltre, è stato precisato come identificare il tipo di conduttore e che, in caso di immobile in via di accatastamento, devono essere utilizzati i dati del catasto terreno relativo. In caso di opzione per la cedolare secca, il locatore non ha l'obbligo di comunicare al conduttore la rinuncia alla facoltà di aggiornamento del canone se tale rinuncia è esplicitamente indicata nel contratto di locazione. In caso di rinegoziazione del canone in aumento, vanno utilizzati i codici "1" o "3" nel campo "casi particolari". Infine, è stato recepito l'orientamento della Cassazione secondo cui, in caso di tardiva registrazione del contratto di locazione, la sanzione è parametrata alla prima annualità e non all'intera durata, se è stata esercitata l'opzione per il pagamento annuale.

COMPOSIZIONE MODELLO “RLI”	Quadro A Dati generali	<ul style="list-style-type: none"> La sezione I, “Registrazione - Rinegoziazione canone”, deve essere compilata anche per la comunicazione della rinegoziazione del canone o in caso di aumento del canone di locazione o per i contratti di affitto terreni, sia in caso di aumento che di diminuzione. Nella sezione II è possibile comunicare la modifica del canone di locazione o di affitto, compilando la casella “Adempimenti successivi” con il codice 8 che riguarda la rinegoziazione del canone.
REGISTRAZIONE	Quadro B Soggetti	Sono indicati i dati dei locatori e dei conduttori .
ULTERIORI ADEMPIMENTI	Quadro C Dati degli immobili	Riguarda i dati degli immobili principali e delle relative pertinenze.
REGISTRAZIONE	Quadro D Regime di tassazione	<ul style="list-style-type: none"> Quadro da compilare in caso di registrazione di contratti di locazione a uso abitativo, nonché in sede di adempimento successivo qualora sia stata compilata la casella “Tipologia di regime”. L’opzione per la cedolare secca non ha effetto se il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata. In alternativa, tale comunicazione non è necessaria se nel contratto di locazione è stata esplicitamente prevista la rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. La comunicazione deve essere inviata al conduttore prima di esercitare l’opzione per la cedolare secca. La cedolare secca sostituisce l’imposta di registro (anche in caso di risoluzione o proroga del contratto) e l’imposta di bollo (oltre all’irpef e alle addizionali).
ULTERIORI ADEMPIMENTI	Quadro E Locazione con canoni differenti per una o più annualità	La compilazione di tale quadro è richiesta nel caso in cui risultino indicati nella casella “Casi particolari” del Quadro A: il codice 1 oppure il codice 3.
REGISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> Il modello serve per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e comunicarne eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri. Il modello RLI può essere utilizzato anche per esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto. <p>Inoltre, è possibile comunicare la rinegoziazione del canone.</p>	
ULTERIORI ADEMPIMENTI	<ul style="list-style-type: none"> Comunicare i dati catastali ai sensi dell’art. 19, c. 15 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modifiche dalla L. 30.07.2010, n. 122. Registrare i contratti di affitto dei terreni e degli annessi “titoliPAC”. Registrare i contratti di locazione con la previsione di canoni differenti per le diverse annualità. Registrare i contratti di locazione a tempo indeterminato. Effettuare il ravvedimento operoso. Gestire la comunicazione della risoluzione o della proroga tardiva in caso di cedolare secca. Registrare i contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all’immobile principale. Esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca, oltre che per gli immobili a uso abitativo, anche per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari commerciali di categoria catastale C/1 e relative pertinenze (art. 1, c. 59 della L. 30.12.2018, n. 145 - Legge di Bilancio 2019), riportando del “quadro D” del nuovo modello: <ul style="list-style-type: none"> i dati dell’immobile; i dati del locator; la quota di possesso; l’opzione, barrando la casella, per la cedolare secca. 	



AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI PER BENI STRUMENTALI – NUOVA SABATINI

La Nuova Sabatini 2025 è una delle principali misure di sostegno alle PMI italiane, rifinanziata con la legge di Bilancio 2025 e dotata di circa 1,7 miliardi di euro da utilizzare fino al 2029. L'iniziativa, gestita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il supporto operativo di Invitalia, ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito e stimolare la modernizzazione del sistema produttivo nazionale. Possono beneficiarne tutte le micro, piccole e medie imprese attive nei settori produttivi, con l'esclusione di quelle in difficoltà o operanti in compatti non ammessi.

La misura sostiene l'acquisto, anche tramite leasing, di beni strumentali nuovi di fabbrica: macchinari, impianti, attrezzature, hardware e software, con particolare attenzione agli investimenti in tecnologie digitali, innovazione 4.0 e soluzioni orientate alla sostenibilità ambientale. Il finanziamento deve avere una durata compresa tra 2 e 5 anni, con importi che vanno da un minimo di € 20.000 a un massimo di 4 milioni di euro per singola impresa. Lo Stato riconosce un contributo che copre parte degli interessi, con aliquote più vantaggiose per gli investimenti digitali e green rispetto a quelli ordinari.

Tra le novità introdotte nel 2025 spicca l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro calamità naturali ed eventi catastrofali, a tutela degli investimenti effettuati. Inoltre, per i finanziamenti fino a € 200.000, il contributo statale viene erogato in un'unica soluzione, mentre per importi superiori è prevista l'erogazione in più quote annuali.

La procedura di domanda è interamente digitale e avviene tramite la piattaforma Invitalia. Le banche svolgono un ruolo centrale, verificando i requisiti delle imprese, prenotando le risorse e concedendo i finanziamenti, mentre Invitalia assicura la gestione tecnica e il supporto operativo. La misura è cumulabile con altri incentivi, nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di Stato, e si propone di generare un impatto significativo sul tessuto produttivo italiano. L'obiettivo è stimolare la digitalizzazione, favorire l'innovazione tecnologica, accelerare la transizione ecologica e rafforzare la competitività delle PMI sui mercati nazionali e internazionali. In conclusione, la Nuova Sabatini 2025 non è soltanto un incentivo finanziario, ma uno strumento strategico per accompagnare le imprese verso un futuro più resiliente, innovativo e sostenibile, capace di affrontare con maggiore solidità le sfide del mercato globale.

BENEFICIARI	Soggetti <ul style="list-style-type: none"> L'agevazione Beni strumentali ("Nuova Sabatini Capitalizzazione") è rivolta alle micro, piccole e medie imprese (PMI). Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative (sezione L della classificazione ATECO 2025).
SCADENZA	Requisiti <ul style="list-style-type: none"> Micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda: <ul style="list-style-type: none"> sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese o nel Registro delle imprese di pesca; sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria; non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà; abbiano sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo. Le imprese, oltre a rispettare i predetti requisiti, alla data di presentazione della domanda: <ul style="list-style-type: none"> sono costituite in forma di società di capitali; sono impegnate in un processo di capitalizzazione; non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per il reato di cui all'art. 2632 c.c.
	Domanda <ul style="list-style-type: none"> Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma online di Invitalia. Lo sportello è aperto dal 2025.
	Risorse <ul style="list-style-type: none"> La misura rimane attiva fino a esaurimento delle risorse disponibili. Le risorse stanziate coprono il periodo 2025-2029, con possibilità di rifinanziamenti futuri.


SCADENZARIO
PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI DICEMBRE 2025

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Lunedì 1 dicembre	Accertamento	<p>Sospensione comunicazioni - Il D. Lgs. 1/2024 (art. 10) ha previsto la sospensione, dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12 al 31.12, dell'invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate (comunicazioni concernenti: gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, lettere di invito per l'adempimento spontaneo (cosiddette "lettere di compliance").</p>
Martedì 2 dicembre	Zes unica	<p>Dichiarazione integrativa - Termine di invio della dichiarazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione originaria già presentata.</p>
Lunedì 15 dicembre	Iva	<p>Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p>Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche indicate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.</p> <p>Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.</p>
Martedì 16 dicembre	Imposte dirette	<p>Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.</p> <p>Redditi 2025 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.</p> <p>Il D. Lgs. 1/2024 ha previsto che il pagamento rateale delle imposte deve essere completato entro il 16.12 (non più entro il mese di novembre).</p> <p>Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016 - D. Lgs. 1/2024).</p> <p>Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese di novembre 2025.</p>



PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI DICEMBRE 2025 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Martedì 16 dicembre (segue)	Iva	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.</p> <p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di novembre 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese ottobre 2025.</p> <p>Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.</p> <p>Versamento - Il D. Lgs. 1/2024 ha incrementato a € 100 il limite d'importo al di sotto del quale il soggetto passivo Iva, in caso di liquidazione mensile o trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo. Tale versamento deve essere effettuato comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Pertanto, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile), ovvero ai primi 3 trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale), qualora di importo non superiore a € 100, sono comunque effettuati entro il 16.12 dello stesso anno. Ai fini del coordinamento normativo, analoghe modifiche sono state introdotte per i contribuenti minori, in relazione alle liquidazioni e ai versamenti in materia di Iva di cui all'art. 7, c. 1, lett. a) D.P.R. 542/1999. In particolare, i contribuenti che possono optare per l'effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell'imposta entro il 16 del 2° mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari, qualora l'imposta non superi il limite di € 100, effettuano il versamento insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.</p> <p>Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.</p> <p>Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).</p> <p>Saldo - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2025. Per gli enti non commerciali scade il termine per il versamento della seconda rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente.</p> <p>Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p>Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p> <p>Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 2025.</p> <p>Versamento - Termine di versamento dell'aconto (nella misura del 90%) dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.</p> <p>Riversamento spontaneo - In caso di indebito utilizzo del credito d'imposta per ricerca e sviluppo termine di versamento della 2ª rata dell'importo per la regolarizzazione, con interessi.</p> <p>Contributi - Termine di versamento della 7ª rata dei contributi 2025.</p> <p>Iscrizione nell'elenco - Il termine di presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande dirette a mantenere l'iscrizione nell'elenco è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del 16.12.2025.</p>
	Imposta sugli intrattenimenti	
	Imposta sulle transazioni finanziarie	
	Imu	
	Inps	
	Rivalutazione del Tfr	
	Credito d'imposta ricerca e sviluppo	
	Ragionieri commercialisti	
	Revisori enti locali	
	Iva	
Sabato 20 dicembre	Conai	<p>Acconto - Liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva relativo all'anno 2025.</p> <p>Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.</p>
	Dottori commercialisti	<p>Versamento - Termine di versamento della rata unica o della 1a rata delle ecedenze contributive 2025 e del contributo di maternità 2025.</p>
Giovedì 25 dicembre	Iva	<p>Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.</p>



PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI DICEMBRE 2025 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Sabato 27 dicembre	Iva	<p>Acconto - Termine di versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2025.</p>
Martedì 30 dicembre	Imposte dirette	<p>Modello Redditi 2025 - Per le persone decedute dal 1.03.2025 al 30.06.2025 scade il termine di versamento delle imposte da parte degli eredi.</p> <p>Modello Redditi 2025 - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2025 al 30.06.2025.</p> <p>Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.</p>
	Imposta di registro	
	Imposte dirette	<p>Intermediari di commercio con collaboratori - Presentazione o invio della comunicazione, ai relativi committenti, preponenti o mandanti, della dichiarazione dell'utilizzo in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta. Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la predetta comunicazione debba essere spedita a mezzo PEC e non abbia scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell'intermediario.</p> <p>Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p> <p>Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p>
	Iva	<p>Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p> <p>Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p>
	Trasparenza fiscale	<p>Opzione - Le società costituite dal 1.12.2025 al 31.12.2025, che intendono optare per il regime di trasparenza per il periodo 2025-2027, devono effettuare, entro il 31.12.2025, l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione mediante l'apposito modello.</p>
	Irap	<p>Opzione - Termine di esercizio dell'opzione, mediante apposita comunicazione, per la determinazione dal 2025 dell'Irap con il metodo "da bilancio" per i soggetti costituitisi dal 1.12.2025 al 31.12.2025.</p>
	Gruppo Iva	<p>Opzione/Revoca - L'opzione o la revoca del gruppo Iva effettuata dal 1.10 al 31.12 ha effetto a decorrere dal 1.01 del 2° anno successivo.</p>
	Imposta di bollo	<p>Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Modello F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).</p>
	Inventario	<p>Magazzino - Redazione dell'inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12.</p>
	Inps	<p>Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.</p>
	Libro unico del lavoro	<p>Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2025, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.</p>
	Previdenza integrativa	<p>Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.</p>
	Autotrasportatori	<p>Comunicazione - Entro il 31.12.2025 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comunicazione, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l'eventuale quota di contributi versata nel 2024 e non dedotta in dichiarazione.</p>
	Commercio estero	<p>Iscrizione Albo - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2026 all'Albo Autotrasportatori.</p>
	Pec amministratori	<p>Codice meccanografico - Gli imprenditori che operano abitualmente con l'estero, in possesso del numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2025, alla convalida annuale.</p>
	Polizze catastrofali	<p>Obbligo - Termine per la comunicazione dell'indirizzo digitale certificato per gli amministratori di società (D.L. 159/2025).</p> <p>Obbligo - Termine per le micro e piccole imprese di stipula delle polizze catastrofali.</p>
Nota ¹		<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. I) D.L. 13.05.2011, n. 70].



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

SE HAI BISOGNO
DI ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.

SITO: **WWW.STUDIOREGIS.NET**

EMAIL: **STUDIO@STUDIOREGIS.NET**

TEL: **+39 0372 53561**